

## Segretari comunali verso il rinnovo contrattuale Le proposte sindacali e la piattaforma dell'Unione

**S**igliata la preintesa contrattuale del personale del comparto delle autonomie locali, adesso tocca ai segretari comunali. Il rinnovo del Ccnl poggia su basi diverse rispetto a quelle esistenti alla fine del 1998. In quell'occasione si trattò di stipulare il primo contratto della categoria, dopo la riforma Bassanini. L'esigenza prioritaria era quella di completare, con norme patrizie, il quadro normativo, rivoluzionato dalla legge 127/97 e dal Dpr 465/97.

Il contratto in disamina oggi si pone, invece, la finalità di adeguare, giuridicamente ed economicamente, delle norme già esistenti. Non è più in discussione la stessa sopravvivenza della figura. La legge La Loggia (n. 131/2003) è servita a ribadire l'indefettibilità del ruolo del segretario comunale. Rispetto al momento storico in cui fu approvata la riforma Bassanini (con lo spettro di un referendum finalizzato a sopprimere la figura), il contesto socio-culturale è profondamente cambiato. Il protocollo d'intesa siglato il 23 luglio scorso, tra Anci, Upi ed associazioni di categoria, ha manifestato la comune volontà di ridare centralità al segretario.

Le problematiche che il nuovo contratto dovrà affrontare riguardano l'istituto dell'indennità di risultato, la contrattazione integrativa decentrata (che soffre di gravi ritardi con notevoli danni economici per la categoria), la formazione ed il funzionamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (Spal), l'istituto della disponibilità per i segretari rimasti senza la titolarità di una sede e le cosiddette "convenzioni selvaggio".

Le proposte contrattuali dell'Unione dei Segretari Comunali e Provinciali partono da una nuova articolazione delle fasce professionali. L'ipotesi su cui si lavora è quella di una fascia C (segretari di grado iniziale ed in servizio in sedi di classe 4 e 3 a) abilitata alla titolarità di segreteria comunali fino a 10.000 abitanti; una fascia B (segretari di in servizio in sedi di fascia 2a o in servizio da almeno quattro anni e che abbiano superato il corso Spes) per i comuni da 10.001 a 65.000 abitanti; una fascia A divisa in due sezioni: sezione seconda per i comuni oltre i 65.000 abitanti e le segreterie provinciali (segretari in servizio in comuni di fascia 1/B e 1/A e nelle sedi provinciali oppure in servizio da almeno sei anni nelle sedi di fascia B e che abbiano superato il corso Sefa), sezione prima per le segreterie di città metropolitane (segretari iscritti alla fascia A oppure in servizio da almeno due anni nelle sedi della sezione seconda della fascia A). La nuova classificazione dovrà essere, ovviamente, accompagnata da precise norme transitorie.

Il sindacato auspica anche specifici patti contrattuali per una diversa disciplina che interessi i segretari in disponibilità che abbiano superato i quattro anni senza la titolarità di una sede rispetto a quelli che tale limite non abbiano ancora raggiunto. Per i primi occorre prevedere una mobilità d'ufficio presso altre pubbliche amministrazioni attraverso regole chiare e tempi certi, per i secondi bisognerà verificare l'opportunità di una mobilità volontaria.

Un momento essenziale del nuovo contratto dovrà essere la previsione di barriere per le convenzioni di segreteria. I conflitti da tracciare dovranno riguardare il numero di comuni convenzionati e la dimensione demografica degli stessi (in realtà del nord esistono convenzioni tra più di 5 comuni mentre era stata addirittura proposta una convenzione tra una sede di segreteria provinciale con il capoluogo di provincia).

Per ciò che attiene alla nomina si chiede l'assoluto rispetto del limite dei 120 giorni per la conclusione della procedura nel caso di sedi vacanti, la tempestiva comunicazione al segretario titolare della volontà di pubblicizzare la sede, l'irrevocabilità della conferma espressa anche prima del sessantesimo giorno, la decadenza del potere di nomina per la scadenza del 120° giorno, in caso di sede coperta dal titolare.

Si vuole, inoltre, introdurre la revoca per "risoluzione consensuale". Questo istituto resterebbe vincolato all'accertamento del genuino e non artefatto consenso alla risoluzione del rapporto ed al riconoscimento al segretario consenziente di un serio ristoro economico.

La Spal dovrà vivere una "abusocratizzazione" e sviluppare il ruolo, che la riforma le aveva assegnato, di creazione di un sistema di formazione/aggiornamento dinamicamente adeguato. Il contratto dovrà, inoltre, abrogare definitivamente i limiti predefiniti per l'accesso in carriera e per le idoneità successive.

Per ciò che attiene al trattamento economico la proposta sindacale è quella di uno stipendio tabellare rivisto alle stregua di quanto avvenuto per la dirigenza degli Enti Locali, rimodulandolo per fare confluire al suo interno, oltre alle nuove risorse, l'indennità integrativa speciale ed una quota del trattamento di posizione.

La "clausola di galleggiamento" dovrà essere estesa al complesso retributivo costituito dallo stipendio tabellare e dall'indennità di posizione. Per ogni fascia, come già avvenuto con il precedente Ccnl, occorrerà prevedere una retribuzione di posizione fissa, sin dall'ingresso in carriera, e dovrà essere prevista la retribuzione spettante ai segretari degli enti metropolitani.

La retribuzione di risultato dovrà tenere conto del contributo del segretario al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. Con il nuovo contratto dovrà essere chiarita la decorrenza dell'istituto anche con riferimento al contratto precedente. A giudizio dell'Unione la retribuzione di risultato andava e va liquidata dalla data di validità del contratto e non dalla data di stipula dello stesso. Occorre comunque che il nuovo contratto chiarisca con precisione le questioni che, nel precedente, hanno dato luogo a difficoltà interpretative: soggetto abilitato ad effettuare la valutazione, e modalità di svolgimento della stessa, nonché i criteri di calcolo del monte salari. La misura dell'indennità di convenzione resterà fissata al 25 per cento.